



**Disegno di legge Delega al Governo per la  
riforma della disciplina degli Ordinamenti  
professionali (AS 1663)**

**Commissione Giustizia  
Senato della Repubblica**

**18 Febbraio 2026**



## 1. Premessa

Professionitaliane, organismo di rappresentanza unitaria delle professioni ordinistiche italiane, ha come mission valorizzare il contributo delle professioni regolamentate alla vita istituzionale, sociale ed economica del Paese. Ne fanno parte la Rete delle Professioni Tecniche (RPT) e il Comitato Unitario delle Professioni (CUP), che assieme rappresentano la quasi totalità delle professioni regolamentate.

Attraverso il coordinamento tra RPT e CUP, Professioni Italiane esprime una visione integrata e trasversale del sistema professionale, favorendo la convergenza di istanze, competenze ed esperienze in un quadro unitario di interlocuzione istituzionale, nel rispetto delle specificità di ciascun Ordine e Collegio.

L'azione di Professioni Italiane si colloca nel solco della collaborazione istituzionale, assumendo il ruolo di interlocutore qualificato del legislatore e delle amministrazioni pubbliche nell'elaborazione di riforme coerenti con le esigenze del sistema professionale e con l'interesse dei cittadini.

## 2. Considerazioni sul provvedimento

Il presente documento è finalizzato a rappresentare le osservazioni e proposte di Professioni Italiane sul disegno di legge Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali (AS 1663), affrontando in maniera specifica e coordinata i principali temi di interesse delle professioni.

Il documento intende offrire un contributo tecnico al Legislatore, volto a favorire una riforma ispirata a criteri di chiarezza normativa, coerenza sistemica, tutela dell'interesse pubblico e valorizzazione del ruolo delle professioni quali presidi di affidabilità delle prestazioni rese ai cittadini, alle imprese e alle amministrazioni pubbliche.

Il lavoro riprende e sintetizza, in maniera organica e coordinata, le posizioni espresse, nel corso delle audizioni, dalle 15 professioni interessate al provvedimento, sulle singole tematiche oggetto di riforma da parte del DDL.

In via generale, il comparto degli Ordini Professionali ha accolto con favore le misure di tutela introdotte dal DDL, in quanto mirano a rafforzare il ruolo degli Ordini e garantiscono ai cittadini l'accesso alle competenze specialistiche dei professionisti regolamentati iscritti agli albi.

La riforma introdotta dal DDL risulta infatti volta a rafforzare l'identità delle professioni ed elevare la qualità delle prestazioni e delle competenze.

L'ampiezza dei principi indicati dal DDL consente a ciascuna professione di regolamentare, con i decreti legislativi di attuazione della riforma, le specifiche esigenze relative alla definizione dei livelli di formazione e qualificazione per l'accesso all'Albo, al riordino di eventuali sezioni dello stesso, alle incompatibilità con l'esercizio della professione, nonché alla definizione, in accordo con il Ministero vigilante, di ogni norma di specifico interesse relativo alla composizione della governance nazionale e territoriale, delle modalità di svolgimento delle elezioni.

In particolare, sui temi affrontati dalla riforma, si propongono le seguenti osservazioni e proposte.



## 2.1 COMPETENZE

Il comparto delle professioni ordinistiche è interessato, nella sua totalità, da una profonda riforma dei singoli ordinamenti, che investe, in maniera prioritaria, la perimetrazione degli ambiti di rispettiva competenza professionale. Detta riforma viene attuata con quattro distinti disegni di legge, comportando così il rischio che i singoli provvedimenti prevedano disposizioni non coordinate tra loro, con possibili involontari “sconfinamenti”, che inciderebbero negativamente sull’attuale stabile assetto dei rispettivi ambiti di attività delle singole categorie.

Questo tema è fortemente attenzionato da tutti gli Ordini aderenti a Professioni Italiane e riguarda, in particolare, il profilo della riserva di attribuzioni, siano esse riconosciute in esclusiva o in via concorrente qualificate come tipiche.

Il principio su cui si intende richiamare l’attenzione del legislatore è quello del necessario coordinamento delle attribuzioni professionali ai diversi Albi, operato sulla base della attuale normativa che regola le singole professioni ordinistiche, facendo espresso riferimento alla situazione già consolidata, allo stato attuale, in capo a ciascun Ordine, lasciando, cioè, invariate le competenze attualmente attribuite a ciascuna professione.

Fondamentale appare anche il principio in base al quale le competenze attribuite debbano essere stabilite in maniera tale da risultare coerenti con il percorso formativo di accesso alla professione, definito dal titolo di studio, dal tirocinio e dalle materie oggetto dell’esame di abilitazione. Così come irrinunciabile viene ritenuto un coordinamento tra l’oggetto dell’attività professionale attribuito alle diverse professioni che svolgono attività similari.

Il rispetto di questi principi consentirebbe di garantire un quadro ordinistico omogeneo e riconoscibile ai cittadini, alle imprese ed alle istituzioni e di consolidare ciascuna identità professionale.

In questo senso, particolarmente delicata appare la fase relativa alla stesura dei singoli decreti legislativi che pure richiede, per la parte relativa alla specifica attribuzione di competenze ai singoli Albi professionali un attento coordinamento operativo da attuare con il coinvolgimento di tutti i Consigli Nazionali e dei relativi Ministeri vigilanti.

Sul percorso di accesso alle singole professioni, il DDL consente di provvedere, nell’ambito dei singoli decreti legislativi, a regolamentare le modalità di svolgimento del tirocinio e degli esami di Stato, se previsto dalla normativa vigente al momento dell’entrata in vigore del DDL di cui si discute.

I principi dettati dalle lettere d) ed e) dell’art. 2 del DDL lasciano, dunque, un apprezzato margine di autonomia di regolamentazione, nel quadro normativo esistente. Ciò consente di normare, in sede di elaborazione dei singoli decreti legislativi, l’eventuale previsione del tirocinio obbligatorio nel corso della laurea magistrale, delle lauree abilitanti e degli esami di abilitazione, inclusi i requisiti accademici di accesso, pur in coordinamento con i Ministeri vigilanti. Ciò, anche al fine di adeguare le procedure di svolgimento degli esami, prevedendo l’utilizzo di strumenti tecnologici innovativi.

Inoltre, è auspicabile stabilire parametri uniformi a livello nazionale per l’accesso agli esami di Stato al fine di coprire le spese di svolgimento delle prove.



## **2.3 FORMAZIONE**

Sulla formazione continua di cui alla lett. u), si sottolinea il rafforzamento del ruolo dei Consigli Nazionali che, pienamente coinvolti nella stesura dei decreti attuativi, potranno intervenire sulla tipizzazione delle fattispecie di specifico interesse, quali ad esempio il rafforzamento dell'obbligo, l'individuazione dei parametri minimi qualitativi e omogenei degli enti formatori e dei relativi docenti e lo snellimento del sistema sanzionatorio per inadempimento dell'obbligo formativo.

## **2.4 EQUO COMPENSO**

Molto apprezzata la disposizione di cui alla lett. r) dell'art. 2 del DDL che determina, di fatto, l'allargamento dell'equo compenso a chiunque usufruisca dei servizi professionali, indipendentemente dalla dimensione e natura organizzativa del committente, così come la statuizione del principio che il compenso debba anche tener conto del contenuto specifico e delle caratteristiche della prestazione professionale (principio della competenza specifica), misura ritenuta coerente con le esigenze del mercato.

Al fine di rendere maggiormente effettiva l'applicazione dell'equo compenso, sarebbe opportuno conferire una delega più forte al Governo affinché si attivi concretamente per definire e aggiornare, in accordo con i singoli Consigli Nazionali, i parametri del compenso e le modalità di applicazione

Infine, si richiama l'impellenza di aggiornare e adeguare anche i compensi spettanti ai professionisti nello svolgimento del ruolo di periti e consulenti tecnici d'ufficio.

## **2.5 ORDINI ALBI E DEONTOLOGIA**

Di grande valore il principio di cui alla lett. f) dell'art. 2 che limita l'uso del titolo professionale a chi è iscritto al relativo albo, sancendo che solo l'iscrizione all'Ordine - e non l'abilitazione professionale - consente l'utilizzo del titolo professionale e l'esercizio della professione a qualunque titolo.

Questo principio rappresenta un baluardo contro l'esercizio abusivo della professione e consente di rafforzare gli strumenti per reprimere l'abuso del titolo, con specifiche disposizioni da inserire nei singoli decreti legislativi.

Sul punto, considerate le caratteristiche di alcune professioni tecniche, appare opportuno precisare già nel DDL che solo l'iscrizione all'Albo legittima l'uso del titolo e l'esercizio della professione anche da parte di coloro che svolgono attività in forma diversa da quella libero-professionale, come avviene per i professionisti dipendenti pubblici e privati.

Molto apprezzato è anche l'esplicito riconoscimento del ruolo dei Consigli nazionali nell'emanazione e aggiornamento dei codici deontologici.



Inoltre, poiché per alcune professioni tecniche, lo svolgimento di specifiche attività, quali ad esempio quelle riservabili ai laureati del settore industriale e dell'ingegneria dell'informazione, non sono subordinate all'iscrizione all'albo; sarebbe opportuno che la legge delega prevedesse l'estensione anche a tali settori del rispetto delle norme deontologiche e della formazione continua, così da garantire al committente che la prestazione resa sia coerente con i principi e le regole che devono essere osservati dagli iscritti all'Albo.

## **2.6 CONSIGLI DI DISCIPLINA**

Un tema rilevante è quello dei consigli di disciplina territoriali.

In particolare, pur apprezzando l'introduzione da parte del DDL dell'obbligo di specifico aggiornamento professionale per i componenti di tali consigli, si ritiene opportuno rimandare ai singoli decreti legislativi la definizione del numero di crediti formativi nelle materie disciplinari e deontologiche e la previsione di ipotesi di decadenza.

In molte professioni, infatti, i consigli di disciplina territoriali sono composti anche di professionisti iscritti in altri albi, in particolare all'Albo degli avvocati e, poiché questi ultimi non sono soggetti alla disciplina citata prevista dal DDL, si creerebbe una disparità nella formazione tra componenti del medesimo Consiglio di disciplina.

Per evitare tale disallineamento, occorre escludere la previsione dalla legge delega e rinviare la relativa disciplina ai regolamenti dei singoli Consigli nazionali.

## **2.7 SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI**

L'attuale normativa in materia di STP risulta fortemente penalizzante, quanto al regime fiscale per esse previsto, soprattutto per i giovani.

Al fine di favorire lo sviluppo di tale forma di esercizio della professione, sarebbe auspicabile che a queste società venisse applicato lo stesso regime fiscale dei soci professionisti.

## **2.8 TUTELE E RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE**

Molto apprezzate le previsioni del DDL a tutela della maternità, della malattia e dell'infortunio quali cause giustificative di un eventuale inadempimento di termini e scadenze professionali.

Al fine di rendere più completa la tutela dei professionisti, sarebbe auspicabile aggiungere a tali previsioni quelle relative ai lutti familiari, arrivando in tal modo ad una piena equiparazione tra lavoro autonomo e dipendente.



Quanto alla responsabilità civile dei professionisti, ne andrebbe definito il perimetro limitandolo all'esercizio effettivo dell'attività oggetto della professione, chiarendo i profili della responsabilità solidale soprattutto nelle ipotesi, relative ad alcune professioni tecniche, di attività svolte dalle imprese esecutrici. Inoltre, si ritiene necessario introdurre nel DDL in esame il principio stabilito dall'articolo 8 della legge n. 49/2023, "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali", che prevede la decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale, dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista.

## **2.9. SISTEMA ELETTORALE E L'AUTONOMIA ORGANIZZATIVA**

L'articolo 2, lettera h) del DDL disciplina il sistema elettorale degli organi degli Ordini professionali, imponendo specifiche misure per garantire la parità di genere, quali le quote di genere, la doppia preferenza o l'alternanza nella composizione delle liste. Si tratta di un obiettivo condivisibile e costituzionalmente rilevante, che tuttavia molti Ordini hanno già autonomamente perseguito e realizzato attraverso propri regolamenti.

## **2.10 FASE ATTUATIVA**

Al fine di assicurare un coordinamento tra l'attuazione dei 4 DDL di riforma delle professioni, attualmente in approvazione in Parlamento, si ritiene necessaria l'istituzione di una cabina di regia tra Ministeri (Giustizia, Lavoro, Salute, Imprese e Made in Italy) e Consigli Nazionali, che possa fungere da garante e da controllo rispetto possibili criticità e sovrapposizioni normative.